

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(1603-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE VINCELLI)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1981

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria  
del Gran Sasso

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2570)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 ottobre 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — La costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso è stata unanimemente indicata, a livello tecnico e politico, come la più idonea per le esigenze di ricerca sperimentale in questo importante settore. La struttura tende di fatto ad ampliare le possibilità di studio e sperimentazione della fisica nucleare e si affiancherà al laboratorio già funzionante, sistemato sotto il Monte Bianco, e che non è più sufficiente per ulteriori e più avanzati esperimenti.

La decisione tecnica adottata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, pienamente recepita in sede politica, di individuare nella galleria del Gran Sasso la sede più funzionale per tale insediamento trova sostegno nei requisiti di massima agibilità, rapida messa in opera ed economicità che possono essere garantiti dalle complesse attrezzature già esistenti sul posto e adibite alla creazione di una infrastruttura viaria di grande importanza. D'altro canto, la possibilità di ampliare il laboratorio già esistente sotto il Monte Bianco era risultata assai più costosa e perciò antieconomica. Bisogna inoltre rilevare che la presenza *in loco* di imprese addette alla costruzione della galleria semplifica notevolmente l'*iter* operativo, e ciò rende conto della motivata opportunità di autorizzare l'ANAS ad affidare direttamente alle principali ditte impegnate nei lavori della galleria la costruzione del laboratorio.

Va ancora sottolineato che il laboratorio di fisica nucleare sotterraneo non è in alcun modo pregiudizievole per la sicurezza e l'agibilità del traforo, nè ritarderà i tempi del suo completamento.

Gli aspetti positivi derivanti dalla costruzione del laboratorio sotterraneo del Gran Sasso sono molteplici. Innanzitutto esso consentirà di applicare sperimentalmente nuove teorie di fisica nucleare, dando al Paese una concreta opportunità di progresso scientifico e tecnologico in un settore di enorme interesse dottrinale e pratico. Esso favorirà

verosimilmente l'afflusso di ricercatori italiani e stranieri, mantenendo alto il livello del contributo scientifico dell'Italia in sede internazionale, come si addice ad un Paese che guarda con grande interesse e lungimiranza alla ricerca scientifica e ai suoi programmi di espansione.

C'è poi da sottolineare, come altro elemento positivo, che tale struttura di ricerca viene insediata in una regione centrale del Paese. Questo è in aderenza alle indicazioni ormai da tempo espresse dal governo centrale e in via di attuazione da parte del CNR, di promuovere concretamente lo sviluppo scientifico e tecnologico delle regioni centro-meridionali, favorendo l'accesso di queste vaste aree del territorio nazionale ai programmi di ricerca nei vari settori.

La messa in opera di questo manufatto infine, e non è un aspetto trascurabile seppure non primario delle finalità del presente disegno di legge, garantirà il mantenimento dell'occupazione, seppure non indefinitamente, dei lavoratori in atto impegnati nei lavori del traforo, per i quali erano incerte le prospettive di lavoro futuro.

Il CNR, una volta completata l'opera, provvederà ad attrezzare il laboratorio e a gestire i programmi di ricerca.

Nel dibattito politico svoltosi nell'altro ramo del Parlamento su questo disegno di legge, sono emerse talune perplessità circa la congruità dello stanziamento previsto in ordine alla realizzazione dell'opera, mentre concorde è stato il giudizio positivo circa la autorizzazione alla trattativa privata perchè più economica e più rapida, sulla scorta dei numerosi pareri espressi dagli enti locali, dalle forze sindacali e maggior parte delle forze politiche. Per quanto riguarda il primo punto, è stata sottolineata l'eventualità di futuri stanziamenti, qualora la somma prevista di 20 miliardi risultasse inadeguata. Per quanto riguarda invece l'affidamento dei lavori alle maggiori ditte impegnate in atto nel traforo, è emersa la necessità di definire meglio

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le procedure di affidamento dei lavori a trattativa privata, e di individuare con accuratezza le imprese esecutrici dei lavori principali secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1.

La realizzazione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso ha il significato di una precisa scelta politica volta ad incrementare il patrimonio scientifico e tecnologico del Paese in un settore di ricerca che appare destinato ad avere molte e positive ripercussioni per la collettività nazio-

nale. Con tale provvedimento legislativo si vuole anche rispondere con solerzia alle pressanti richieste che dal mondo scientifico vengono avanzate perchè il nostro Paese rimanga a livelli di prestigiosa competitività internazionale nel campo della fisica nucleare.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la 8ª Commissione ha dato mandato al relatore di sollecitare l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

VINCELLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata, nel limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.

Per consentire la più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Completata l'opera, l'ANAS consegnerà il manufatto in uso all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che provvederà con propri fondi all'attrezzatura, alla gestione ed alla sperimentazione.

Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del

decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della Commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.

**Art. 2.**

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.